

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-6648 del 29/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oggetto                     | D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4754 del 16/10/2019 intestata a CENTRALE ADRIATICA SOCIETA' COOPERATIVA per l'insediamento adibito a magazzino di stoccaggio di prodotti deperibili sito in Comune di Forlì, Via Don E. Servadei n. 12 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2021-6869 del 29/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dirigente adottante         | MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Questo giorno ventinove DICEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**OGGETTO:** D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4754 del 16/10/2019 intestata a CENTRALE ADRIATICA SOCIETA' COOPERATIVA per l'insediamento adibito a magazzino di stoccaggio di prodotti deperibili sito in Comune di Forlì, Via Don E. Servadei n. 12

#### LA DIRIGENTE

**Vista** la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4754 del 16/10/2019 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CENTRALE ADRIATICA SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), Via Emilia n. 373. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a magazzino di stoccaggio di prodotti deperibili sito in Comune di Forlì, Via Don E. Servadei n. 12”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/11/2019;*

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende

- all'ALLEGATO A e Tavola Unica, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali;
- all'ALLEGATO B e Tavola Unica, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura.

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 28/05/2021, acquisita al Prot. Com.le 58164 e da Arpae al PG/2021/85750 del 31/05/2021, dalla CENTRALE ADRIATICA SOCIETA' COOPERATIVA nella persona del legale rappresentante, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata per l'inserimento del seguente nuovo titolo abilitativo:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.lgs. 152/06);

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Dato atto** che, trattandosi di una prima autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Com.le 59963 del 03/06/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/87526, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 65720 del 17/06/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/95709 del 18/06/2021, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni anche in merito all'impatto acustico;

**Dato atto** che in data 30/08/2021, a seguito di concessione proroga, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 90493 e da Arpae al PG/2021/134191;

**Viste** inoltre le integrazioni prodotte dalla ditta in data 23/11/2021, acquisite al PG/2021/122691;

**Dato atto** che in merito alla documentazione prodotta, relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 133241 del 17/12/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/194121, la Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì, ha specificato quanto segue: *“Vista la domanda di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in acustica ambientale da cui si evince che l'attività svolta in via Don E. Servadei, 12 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di*

*contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora, si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59";*

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 28/12/2021, ove il responsabile dell'endoprocedimento ha dato anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi.

**Evidenziato** che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4754 del 16/10/2019 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CENTRALE ADRIATICA SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), Via Emilia n. 373. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a magazzino di stoccaggio di prodotti deperibili sito in Comune di Forlì, Via Don E. Servadei n. 12 ", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/11/2019, come segue:*

- **introduzione dell'ALLEGATO C "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante e sostanziale del presente atto;**

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4754 del 16/10/2019** ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CENTRALE ADRIATICA SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), Via Emilia n. 373. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a magazzino di stoccaggio di prodotti deperibili sito in Comune di Forlì, Via Don E. Servadei n. 12 ", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/11/2019, come segue:*

- **introduzione dell'ALLEGATO C "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4754 del 16/10/2019.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4754 del 16/10/2019 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi

incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL, ad Hera S.p.A ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Mariagrazia Cacciaguerra

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale adottata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpaе con determinazione n. DET-AMB-2019-4754 del 16/10/2019, rilasciata dal SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì in data 27/11/2014 P.G.N. 106223, relativa alle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali, e allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura.

Con l'istanza di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto la ditta ha chiesto di ricomprendere anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per le seguenti emissioni:

- emissione E1 "gruppo elettrogeno GE01" (0,22 MW, a gasolio);
- emissione E2 "gruppo elettrogeno GE02" (2,96 MW, a gasolio);
- emissione E3 "gruppo elettrogeno GE03" (0,5 MW, a gasolio);
- emissione E4 "centrale termica CT01" derivante da una caldaia uso civile (0,233 MW, a metano);
- emissione E5 "centrale termica CT02" derivante da una caldaia uso civile (0,028 MW, a metano).

Trattandosi di una prima autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota P.G.N. 59963 del 03/06/2021, acquisita al protocollo PG/2021/87526, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Arpaе Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- HERA spa.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpaе, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpaе del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpaе, in quanto relativamente alla emissioni i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività similari, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle richieste dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- emissione E2 "gruppo elettrogeno GE02" (2,96 MW, a gasolio)
  - l'emissione deriva da un gruppo elettrogeno utilizzato per l'alimentazione di soccorso e di emergenza per le linee principali come centrale frigorifera, carica muletti, centrale termica e servizi per il mantenimento dei prodotti freschi, al fine di garantire il servizio in mancanza della rete elettrica; al di fuori di tali circostanze il generatore è attivato periodicamente al fine di verificarne la funzionalità, l'Azienda ritiene che in ogni caso non sarà superata la soglia di 500 ore/anno di funzionamento del generatore;

- trattasi altresì di “medio impianto di combustione nuovo” ai sensi delle definizioni che il D.lgs. 183/17 ha aggiunto alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Il Dlgs 152/06 così modificato introduce infatti una nuova disciplina autorizzatoria per tali impianti, comprensiva di valori limite specifici più restrittivi a cui i medi impianti di combustione nuovi sono assoggettati da subito;
- il comma 16 dell’art. 273-bis così recita: *“L’autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi che non sono in funzione per più di 500 ore operative all’anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni, può esentare tali impianti dall’applicazione dei pertinenti valori limite previsti all’allegato I alla Parte Quinta. La domanda di autorizzazione contiene l’impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce alla frazione di anno civile successiva al rilascio dell’autorizzazione ed ai due anni civili seguenti. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall’anno civile successivo a quello di rilascio dell’autorizzazione, il gestore presenta all’autorità competente, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell’anno precedente. L’istruttoria autorizzativa di cui all’articolo 271, comma 5, individua valori limite non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017 e, per le emissioni di polveri degli impianti alimentati a combustibili solidi, in ogni caso, un valore limite non superiore a 100 mg/Nm<sup>3</sup>”;*
- considerato che il generatore di emergenza ricade nella casistica contemplata dal succitato comma 16 dell’art. 273-bis, che l’istanza contiene l’impegno della Ditta a rispettare il limite di 500 ore operativa all’anno, tenuto conto della saltuarietà di utilizzo del medesimo, si ritiene di esentare il medio impianto di combustione di cui alla emissione E2 dall’applicazione dei pertinenti valori limite previsti previsti al Punto 3 (terza tabella) della Parte III dell’allegato I alla Parte Quinta del Dlgs 152/06;
- ai sensi del medesimo comma 16 dell’art. 273-bis si prescrive quanto di seguito indicato: *“La Ditta deve provvedere alla registrazione dei periodi di funzionamento del nuovo generatore di cui alla emissione E2 (che si configura come un medio impianto di combustione nuovo), riportandone la data di accensione e le ore di funzionamento. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall’anno civile successivo a quello di messa in esercizio del nuovo generatore, la Ditta dovrà trasmettere tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e al Servizio (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), la registrazione delle ore operative utilizzate nell’anno precedente. Il generatore di cui alle emissioni E2 non deve risultare in funzione per più di 500 ore operative all’anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di tre anni”;*
- per quanto concerne i valori limite, considerato quanto stabilito dal succitato comma 16 dell’art. 273-bis, si ritiene di applicare i valori limite e le prescrizioni che individuati al Punto 3 (prima tabella) della Parte III dell’Allegato I alla Parte Quinta del Dlgs 152/06 e s.m.i., i quali rappresentano quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017:

| Inquinante                                       | Limite di concentrazione riferiti al 5% di O <sub>2</sub>           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Polveri                                          | 130 mg/Nmc                                                          |
| Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 Mw |
| Monossido di carbonio                            | 650 mg/Nmc                                                          |

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell’Allegato X alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

- vista la particolare modalità di funzionamento del generatore di emergenza, si ritiene che debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni la data in cui tale impianto sarà messo in esercizio per la prima volta, in occasione della prima verifica di funzionalità;
- tenuto conto, altresì, della estrema saltuarietà di utilizzo, si ritiene di non prescrivere l’obbligo di effettuazione dei monitoraggi da parte del gestore né in fase di messa a regime né periodici successivi;
- emissioni E1 “gruppo elettrogeno GE01” (0,22 MW, a gasolio) e E3 “gruppo elettrogeno GE03” (0,5 MW, a gasolio)
  - le emissioni derivano da due gruppi elettrogeni utilizzati per l’alimentazione di soccorso ed emergenza per le linee principali come centrale frigorifera, carica muletti, centrale termica e servizi per il mantenimento dei prodotti freschi al fine di garantire il servizio in mancanza della rete elettrica; al di

fuori di tali circostanze i due generatori sono attivati periodicamente al fine di verificarne la funzionalità;

- le emissioni E1 ed E3 sono soggette ad autorizzazione poiché, ai sensi di quanto previsto all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le potenze termiche nominali dei due gruppi elettrogeni devono essere sommate alla potenza termica del gruppo elettrogeno di cui alla emissione E2, in quanto facenti tutti parte della medesima categoria e superando la soglia pari a 1 MW ivi prevista (lettera bb punto 1. della Parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del citato decreto);
- a tali emissioni si applicano i valori limite e le prescrizioni che sono attualmente individuati al Punto 3 (prima tabella) della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e s.m.i.:

| Inquinante                                       | Limite di concentrazione riferiti al 5% di O <sub>2</sub>           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Polveri                                          | 130 mg/Nmc                                                          |
| Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 Mw |
| Monossido di carbonio                            | 650 mg/Nmc                                                          |

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- vista la particolare modalità di funzionamento dei generatori di emergenza, si ritiene che debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni la data in cui tale impianto sarà messo in esercizio per la prima volta al fine verificarne la funzionalità;
- tenuto conto, altresì, della estrema saltuarietà di utilizzo, si ritiene di non prescrivere l'obbligo di effettuazione dei monitoraggi da parte del gestore né in fase di messa a regime né periodici successivi;
- le emissioni E4 e E5 sono relative ad impianti termici civili con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto;

L'Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di Servizi e, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., la mancata comunicazione entro 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi equivale ad un assenso senza condizioni.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno della Conferenza di servizi, non ha fatto pervenire alcun parere specifico relativamente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle valutazioni del Responsabile dell'endo-procedimento e degli atti di assenso impliciti, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì in data 28/05/2021 P.G.N. 58164, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**EMISSIONE E4 – CENTRALE TERMICA CT01** (0,233 MW, a metano)

**EMISSIONE E5 – CENTRALE TERMICA CT02** (0,028 MW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

## D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dallo stabilimento adibito a magazzino di stoccaggio di prodotti deperibili sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

**EMISSIONE E1 – GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA GE01 (0,22 MW, a gasolio)**

**EMISSIONE E2 – GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA GE02 (2,96 MW, a gasolio)**

|                |                       |   |
|----------------|-----------------------|---|
| Altezza minima | 4                     | m |
| Durata         | occasionale/emergenza |   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                                  |       |        |
|--------------------------------------------------|-------|--------|
| Polveri totali                                   | 130   | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 4.000 | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio                            | 650   | mg/Nmc |

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**EMISSIONE E3 – GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA GE03 (0,5 MW, a gasolio)**

|                |                       |   |
|----------------|-----------------------|---|
| Altezza minima | 2                     | m |
| Durata         | occasionale/emergenza |   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                                  |       |        |
|--------------------------------------------------|-------|--------|
| Polveri totali                                   | 130   | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 4.000 | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio                            | 650   | mg/Nmc |

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”*, disponibile sul sito <https://www.arpae.it> ([https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc\\_tecn\\_punti\\_prelievo.pdf](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2 e E3 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio dei generatori di cui alle **emissioni E1, E2 e E3**, con un anticipo di almeno 15 giorni. La data di messa in esercizio coinciderà con la prima volta in cui i generatori saranno accesi al fine verificarne la funzionalità.

5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. La Ditta deve provvedere alla registrazione dei periodi di funzionamento del **gruppo elettrogeno di emergenza GE02 (2,96 MW, a gasolio)** di cui alla **emissione E2** (che si configura come **medio impianto di combustione nuovo**) nel **registro** di cui al successivo punto 7., riportandone la data di accensione e le ore di funzionamento. **Entro il 1° marzo di ogni anno**, a partire dall'anno civile successivo a quello della messa in esercizio di cui al precedente punto 4., la Ditta dovrà trasmettere tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente. Il gruppo elettrogeno di cui alla **emissione E2** non deve risultare in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di tre anni, come specificato all'art. 273-bis comma 16 del Dlgs 152/06 e smi.
7. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere registrati i periodi di funzionamento del **gruppo elettrogeno di emergenza GE02 (2,96 MW, a gasolio)**, come richiesto al precedente punto 6. relativamente alla **emissione E2**.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**